

**CONTRO L'AUTONOMIA
DIFFERENZIATA**
SÌ ALL'ITALIA
UNITA LIBERA GIUSTA



Carlo Salmaso

Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata,
l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti

NO AD
COMITATI PER IL RITIRO DI OGNI
AUTONOMIA DIFFERENZIATA
L'UNITÀ DELLA REPUBBLICA E
L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI

Dalla riforma del Titolo V all'autonomia differenziata

Partiamo dal testo della Costituzione, **il cui Titolo V fu riformato nel 2001** dal centro-sinistra con una riforma parlamentare, poi suggellata da un referendum nazionale confermativo.

Ha apportato modifiche agli artt. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132.



7 ottobre 2001: Primo referendum costituzionale nella storia repubblicana, vide la **prevalenza dei sì col 64,2% dei voti**, con un'affluenza attestatasi al **34,1% dei votanti**

In particolare ha differenziato la **potestà legislativa**, cioè **l'attività volta alla produzione di atti normativi primari, ossia delle leggi costituenti l'ordinamento giuridico dello Stato**, in tre forme (art. 117):

- 1) **esclusiva dello Stato**, con un'elencazione tassativa delle materie;
- 2) **concorrente tra Stato e Regioni**, in cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
- 3) **esclusiva delle Regioni**, in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il fondamento delle richieste avanzate dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per ottenere una maggiore autonomia su alcune materie è l'art. 116 della Costituzione, in cui è prevista la possibilità di attribuire alle Regioni, con legge ordinaria, **“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119”**.

L'articolo, oltre a riconoscere le autonomie delle 5 Regioni a statuto speciale, prevede che le **“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”** possano essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, **soltanto per alcune materie**. In particolare, si tratta delle **materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni** (art. 117 comma 3) e le materie (di competenza esclusiva dello Stato) riguardanti **l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

Le materie

I temi sul tavolo dell'autonomia differenziata



L'articolo 119 definisce i principi economici e finanziari entro i quali questo trasferimento legislativo deve essere perimetrato, in relazione ai vincoli nazionali ed europei, mentre l'articolo 117 comma 2 lettera m mantiene in capo esclusivo allo Stato la *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*.

Il **28 febbraio 2018** il governo Gentiloni, a camere sciolte, sigla mediante il sottosegretario agli affari regionali Bressa, la pre-intesa governo-regioni con **Veneto**, **Lombardia** e **Emilia Romagna**.

Il testo delle pre-intese resta non disponibile al pubblico fino a giugno 2018, quando viene pubblicato nel sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie.

Dopo la sottoscrizione dei tre accordi preliminari con il Governo, di **durata decennale e riguardanti 4 materie** (istruzione, politiche del lavoro, salute e ambiente), il negoziato è proseguito ed è stato ampliato il novero delle materie di cui le tre regioni hanno richiesto il trasferimento della potestà legislativa.

L'Italia delle Autonomie

Autonomie storiche

Regioni che hanno avviato negoziati con il governo

Nessuna procedura avviata

Regioni che hanno firmato patti con il governo

Regioni che hanno mosso passi informali per l'autonomia

1948
Valle d'Aosta

2018
Lombardia

2018
Emilia-Romagna


1948
Sardegna

1946
Sicilia

1972
Provincia di Bolzano
Provincia di Trento

1963
Friuli Venezia Giulia

2018
Veneto



centimetri

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

L'Italia è uno Stato unitario, una comunità di persone che parlano la stessa lingua e hanno un patrimonio storico e culturale comune.

Stato unitario non significa Stato centralizzato, come era quello fascista, in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma.

La Costituzione, anzi, afferma due diversi principi: il decentramento, in base al quale **l'amministrazione statale deve prevedere anche uffici e servizi dislocati sul territorio**, e l'autonomia, per cui **esistono enti pubblici, diversi dallo Stato, che amministrano parti del Paese**, rappresentando le comunità che vi abitano (Comuni, Province, Regioni: si vedano gli artt. 114 e ss.).

Le Regioni a statuto speciale



Sicilia

Legge n° 2 del 1948

MOTIVAZIONE

forte spinta indipendentista



Sardegna

Legge n° 3 del 1948

povertà secolare



Valle d'Aosta

Legge n° 4 del 1948

popolazione francofona



Trentino-Alto Adige

Legge n° 5 del 1948

rivendicazioni austriache



Friuli-Venezia Giulia


Legge n° 1 del 1963

influenza del regime comunista jugoslavo

La spesa dello Stato

(pro capite in euro)

Cittadini delle Regioni a: ■ Statuto Speciale (RSS) ■ Statuto Ordinario (RSO)



Fonte: elaborazioni OCPI su dati Conti Pubblici Territoriali
Massimo Bordignon, Federico Neri, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi

QUALI SPESE COPRE



Giustizia



Forze dell'ordine



Ferrovie




Trafori



Servizi statali

Quanto trattengono le Regioni a statuto speciale

(dati in %)



Fonte: elaborazioni OCPI su dati Camera dei deputati-
Massimo Bordignon, Federico Neri, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi

COSA SI PAGANO



Sanità



Assistenza
sociale



Trasporti
e viabilità locale



Infrastrutture
turistiche



Manutenzione
del territorio



Istruzione*

*solo Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige

La regione Veneto chiede che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'autonomia differenziata siano calcolate **sulla base del criterio della spesa storica** e gradualmente sostituite **dal criterio dei costi e dei fabbisogni standard**.

Per il criterio della **spesa storica** le risorse destinate a regioni, province e comuni **sono stimate in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente in quell'epoca**.

Reggio Emilia	171.000 abitanti	12 asili nido comunali + 13 convenzionati = 25
Reggio Calabria	182.000 abitanti	3 asili nido comunali

Articolo 119 Costituzione

...


La legge dello Stato **istituisce un fondo perequativo**, senza vincoli di destinazione, **per i territori con minore capacità fiscale per abitante**.

...

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, **lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni**.

	kmq	abitanti	Abitanti/kmq	Reddito medio
Veneto	18.345	4.906.000	266	23.956 €
Calabria	15.222	1.947.000	124	16.300 €

AUTONOMIA QUANTO CI COSTI?



DATECI I SOLDI

21,5 miliardi. Questo l'ammontare totale della spesa rivendicata dalle tre regioni. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna chiedono di trattenere le somme da Irpef, Iva e Ires per gestirle in totale autonomia. All'interno dei cerchi le voci di spesa per materia di ogni singola regione
(Fonte: Ragioneria generale dello Stato)

TOTALE REGIONI

71.536




Spesa dello stato per le regioni

21.502

Spesa rivendicata dalle regioni



- Spesa dello stato per le regioni
- Spesa rivendicata dalle regioni



Nel 2001, la riforma del titolo V della Costituzione ha stabilito l'introduzione di un fondo perequativo da distribuire in modo equo agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento affinché anche questi avessero le risorse per garantire i servizi essenziali, nel tentativo di ridurre le disparità tra territori. Da qui la necessità di superare il criterio della spesa storica, attraverso l'introduzione di un nuovo indicatore: i fabbisogni standard, definiti dalla legge 42 del 2009.

I fabbisogni standard stimano il fabbisogno finanziario di cui necessitano gli enti locali per erogare alcuni fondamentali servizi. Dal trasporto pubblico ai servizi sociali, dagli asili nido alla polizia locale.

Si introducono indicatori che applicano alla spesa storica, variabili che includono le caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche degli enti considerati.

Dal 2020 ai nostri giorni....

Una sostanziale continuità → collegamento alla legge di Bilancio




Governo Conte 1: Punto 20 del cosiddetto «contratto di governo»

2021: Ddl «Boccia»



2022: Ddl «Gelmini»



2023: Ddl Calderoli

Il 31 gennaio 2023 la legge di attuazione va in «pre-consiglio» dei ministri

Il 9 maggio 2023 nasce la Cabina di regia per i Livelli essenziali delle Prestazioni (LEP)

23 gennaio 2024

Il disegno di legge governativo per l'autonomia differenziata è stato **approvato dal Senato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti**. A favore hanno votato le forze di maggioranza e il gruppo per le autonomie, contro Pd, M5S, Alleanza verdi-sinistra e Italia Viva, astenuti i senatori di Azione.

Il 26 gennaio 2024 è stato assegnato alla prima Commissione della CAMERA il ddl Calderoli, che porta ora la sigla **AC 1665**

Il 19 giugno 2024 è stato approvato alla Camera **con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astenuto** diventando la **legge 86/2024**

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Nel secondo articolo viene normato il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. Viene previsto che sia la Regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Nel terzo articolo viene indicata la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, permettendo al governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi.

L'articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento.

L'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, insieme alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'articolo 7 regola la durata delle intese tra Stato e regioni, in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede il rinnovo dell'intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

L'articolo 8 prevede altre procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa.

L'articolo 9 ("Clausole finanziarie") mette nero su bianco la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della legge. Nei commi dell'articolo si sottolinea la necessità di invarianza dell'entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei Lep, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

L'articolo 10 è relativo a "Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale".

L'ultimo articolo, l'undicesimo, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo. Con l'esecutivo a cui vengono riconosciuti poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, ad esempio per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Prevede inoltre che: «*Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.*»

A proposito dei Livelli essenziali delle prestazioni

Materie in cui i Lep sono obbligatori

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Materie in cui i Lep non sono obbligatori

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
- b) commercio con l'estero
- c) protezione civile
- d) professioni
- e) previdenza complementare e integrativa
- f) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- g1) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
- g2) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- i) giustizia di pace


Le 8 materie che non prevedono Lep **possono essere trasferite in modo molto rapido alle regioni** che ne faranno richiesta

Il terzo articolo del DDL Calderoli permette al governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei Lep :-→ in realtà i Lep dovrebbero essere individuati mediante una Legge Ordinaria

La Cabina di regia per i Livelli essenziali delle Prestazioni (LEP) **ha individuato oltre 500 funzioni** inerenti le materie soggette a Lep **per le quali andranno definiti i fabbisogni standard: basterà il tempo fino alla fine del 2024?**

Il tempo pieno nelle regioni

Alunni con tempo pieno, primaria (valori %). Anno scolastico 2020-2021



Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Ministero dell'Istruzione. 2022

Withub

L' **11 febbraio 2019** il sito Roars pubblica le bozze di intesa regioni **Emilia Romagna, Veneto, Lombardia - Governo**

Il **9 luglio 2019** lo stesso sito pubblica gli aggiornamenti delle tre bozze, da cui si evince che **tutte e tre le regioni si stanno muovendo per andare oltre le materie richieste nel febbraio 2018**: in particolare **la regione Veneto vuole chiedere tutte e 23 le materie previste dall'articolo 116**; (20 la Lombardia, 16 l'Emilia Romagna)

Il **23 settembre 2019** lo stesso sito pubblica il testo integrale del dossier *L'autonomia del Veneto in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione* consegnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia

L'AUTONOMIA DEL VENETO

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE



Istruzione


Sono gli articoli 11, 12 e 13 quelli dedicati all'Istruzione

In particolare **con l'articolo 11 dalla lettera *a* alla lettera *p***, si fa a "fette" (14 fette) la potestà legislativa statale in materia di istruzione, da trasferire interamente nelle mani del governo locale. Sinteticamente, ciò comporterebbe:


dal punto di vista contrattuale, organizzativo e gestionale:

- **Regionalizzazione immediata** dello status di **dirigente scolastico, organici regionali** (a regime) degli **insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario**;
- **Contratti integrativi regionali**, differenti sia dal **punto di vista giuridico che economico**;
- **Formazione degli insegnanti** stabilita a livello locale;
- **Concorsi regionali, mobilità e trasferimenti** da ridefinirsi, con **eventuali limitazioni su base territoriale**;
- Nuova disciplina regionale degli **organi collegiali territoriali**.
- **Valutazione regionale dei lavoratori** della scuola.
- **Disciplina e Finanziamenti alle scuole private** decisi a livello locale.

PERCENTUALE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SU TOTALE ALUNNI



Alunni delle scuole dell'infanzia paritarie sul totale alunni



dal punto di vista dei “contenuti” e delle finalità dell’istruzione:

- **Programmazione scolastica** di impronta **regionale**: “offerta formativa”, finalità e obiettivi territoriali;
- **Valutazione regionale** del conseguimento degli obiettivi mediante **ulteriori indicatori INVALSI** (presumibilmente, altri Test);
- **Alternanza Scuola Lavoro** (ribattezzata in modo *soft* “percorsi per l’orientamento e competenze trasversali”) decisa su base **regionale**, sia in **termini di tempo che di risorse**;
- **Progetti** sempre più legati a doppio filo alla **realtà produttiva locale**;
- **Insegnamento per gli adulti**, Istruzione tecnica superiore regionale;
- Rimodulazione dell’offerta formativa **professionale** (statale/regionale).

In poche parole:

• **fine dei Contratti Collettivi Nazionali**, con il loro corredo di tutele e di diritti e **del valore del titolo di studio**, non più uniformi su tutto il territorio nazionale.

• **fine di una professionalità libera e pluralistica** – **quella dell'insegnante** – rinchiusa nei cortili regionali, ben recintati dalla politica locale, che ne stabilirebbe i percorsi di aggiornamento, gli obiettivi e le finalità, valutandone qualità e adeguatezza, in base a standard definiti dalle specificità territoriali.

Sanità

E' l'articolo 30 quello dedicato alla salute.

Si fa a "fette" (16 fette) la potestà legislativa concorrente in materia di salute, da trasferire interamente nelle mani del governo locale. Sinteticamente, ciò comporterebbe:

- **Definizione dell'assetto istituzionale del sistema sanitario e sociosanitario regionale** nonché dei profili organizzativi e di governance delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
- **Modifica delle modalità organizzative di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali**
- **Definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati**, anche in deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale
- **Definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale del servizio sanitario regionale dipendente a tempo indeterminato e determinato**, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni

- **Disciplina e gestione del personale del servizio sanitario regionale, compresa la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari**
- **Disciplina di incarichi conferiti ai professionisti sanitari, previa procedura comparativa, con contratti di lavoro autonomo o libero professionali**
- **Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione dei medici**
- **Modalità di erogazione delle cure primarie anche in forme aggregate complesse con medici convenzionati, con medici dipendenti o con soggetti accreditati**
- **Disciplina di forme integrative di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti**

In poche parole:

- **Fine dei Contratti Collettivi Nazionali**, con il loro corredo di tutele e di diritti, non più uniformi su tutto il territorio nazionale.
- **Incremento dell'uso del privato** nella sanità pubblica
- **Rischio di vedere aumentato il ticket** delle prestazioni sanitarie per gli assistiti

PADOVA

Padova 041/5. Terminusi 05-9
Centralino 049/80.83.413
Fax 049/80.70.067
Abbonamenti 049/80.80.366
Pubblicità 049/82.85.611

La sanità

Arriva il medico di base privato Zero attese e burocrazia Ma si pagano visita e ticket

Dopo le coop al Pronto soccorso e nei reparti, ecco la nuova frontiera dalla privatizzazione
L'ambulatorio è a Mestrino e altri professionisti si stanno attivando nel territorio

Nicola Cesaro

La spinta dei privati prova a far scricchiolare un muro della sanità padovana fino ad oggi solidissimo: quello della medicina di base gestita esclusivamente dal servizio pubblico. Dopo aver noto ampiamente il calo dei professionisti privati nei Pronto soccorso e nei reparti ospedalieri, ecco che nel mercato della salute si affaccia una nuova figura, quella del medico di base privato. Un medico, cioè, che opera in una struttura privata e che offre (quasi) lo stesso servizio del dottore convenzionato con il

Sinigaglia, l'family Doc
«Un servizio utile
anche per chi
non ha il dottore»

Sistema sanitario nazionale. Con alcuni vantaggi - attese nulle, accesso facilitato, burocrazia minima - ma anche con notevoli limiti, primo fra tutti quello economico.

Tra i primi a sondare questa nuova sfera di mercato c'è la BMed Medica Group, centro di sanità privata attivo da sette anni in via dell'Artigianato a Mestrino. «Da qualche settimana stiamo offrendo un servizio nuovo che abbiamo chiamato Family Doc», spiega la dottoressa Cristina Sinigaglia, presidente del gruppo. Nella paginazione di BMed l'attività è certamente accattivante: «Ha bisogno di un medico per tutti, da nonno Giuseppe alla piccola Emma? Family Doc arriva in città! Un servizio di medicina interna in regime privato, con un tocco di simpatia e calore familiare. Con noi, sentirsi proprio agio è la norma!», si legge nel lancio fatto Facebook di due giorni fa.

Il presidente del gruppo spiega la filosofia alla base di questa scelta: «Abbiamo riscontrato, tra i nostri clienti, molti che non hanno medico di famiglia, come ad esempio stranieri residenti in provincia, oppure altri che lamentano di non riuscire ad accedere ai servizi di medicina genera-

les. Nell'epoca in cui il medico che per molti possa essere una soluzione interessante: il costo della visita è meno di metà rispetto ad una visita specialistica, e le visite sono su appuntamento, quindi senza attese e in tempi brevi», illustra la dottoressa Sinigaglia.

Tecnicamente l'autorizzazione concessa al centro privato è quella di medicina internistica - nel caso specifico il me-



La dottoressa Francesca Pontini durante una visita. A destra, la responsabile Cristina Sinigaglia



dicina cui è affidato il servizio è la dottoressa Francesca Pontini - e il costo medio si aggira intorno ai 50 euro, cifra non basale ma comunque decisamente ridotta rispetto a una qualsiasi visita specialistica che in genere costa almeno il doppio. La visita offerta è quindi ad ampio respiro che offre un normale medico di base, anche se non devono mancare i distinguo: «Possiamo prescri-

vere medicinali e indirizzare le visite in convenzione (il "ticket" e le esenzioni) occorre passare attraverso il medico di famiglia. Sia chiaro: noi non ci sostituiamo a questa figura, agevoliamo solamente chi ha difficoltà ad accedere al Sistema sanitario nazionale o chi è privo di medico di base».

La dottoressa Sinigaglia è consapevole che questa iniziativa - che peraltro è già replicata anche in altri centri privati del Padovano - può suscitare qualche polemica: «Non c'è alcuna volontà di sorpassare il pubblico, il Sistema sanitario nazionale resta il riferimento e noi cresciamo seguendo le linee che ci vengono dettate», replica la referente di BMed. «Occupiamo semplicemente spazi di mercato che il pubbli-

L'USL 6 EUGANEA COSTRETTA A CONFERMARE GLI INCARICHI FINO A MAGGIO

In principio furono i dottori dei servizi d'urgenza E nelle ultime proroghe il gettone è aumentato

In principio erano i Pronto soccorso. Sono stati i reparti di Emergenza e Urgenza a dover aprire per primi le porte al privato, dato che i concorsi pubblici per assumere medici specialisti andavano - e vanno tuttora - pressoché deserti.

Da oltre due anni l'Usl 6 Euganea ha affidato la gestione di servizi medici ma-



Il Pronto soccorso di Cittadella

anche infermieristici di alcuni reparti al privato. Le cooperative sono entrate nel Pronto soccorso di Montebelluna, Pieve di Sacco, Cittadella e Camposampiero. Da una situazione che si sperava temporanea, di prorroga in prorroga gli incarichi ai privati sono proseguiti, tra l'altro con un esborso non indifferente visto il tariffario applicato, che proprio in occasione

dell'ultima proroga fino maggio di quest'anno è stato addirittura riorientato al rialzo. L'Usl aveva proposto un ribasso, ma le cooperative hanno rilanciato. In particolare la Mst Group è passata a 98 euro l'ora per i medici forniti al Pronto soccorso di Cittadella e 94 per quelli forniti al Punto di Pronto soccorso di Montebelluna, a fronte dei 76 euro che

proponeva l'Usl. A Camposampiero la Edis continuerà a gestire il 118 e i codici minori del Pronto soccorso per 100 euro l'ora. Stesso copione a Pieve di Sacco. Per l'Usl da qui a gennaio significa sborsare 1,7 miliardi di euro in favore dei privati per garantire ai cittadini l'assistenza del Pronto soccorso.

Ci sono altri servizi che l'Usl si è vista costretta ad externalizzare a cooperative che forniscono anche personale infermieristico, e anche in questo caso per la difficoltà delle aziende sanitarie di assumere personale concorso e graduatorie pubbliche. —

Ricerca scientifica e tecnologica

Sono gli articoli 27 e 28 quelli dedicati alla ricerca scientifica e tecnologica.

La regione Veneto richiede:

- **programmazione regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico**
- **la disciplina degli interventi di sostegno:** alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi per l'innovazione tecnologica e non;

- **Attribuzione delle funzioni con riferimento:**
 - a) alla **promozione, programmazione e coordinamento della ricerca;**
 - b) alla **promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;**
 - c) **all'indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;**
 - d) alla predisposizione ed attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati da fondi strutturali;
 - e) alla cooperazione scientifica regionale ed extraregionale in materia di ricerca;
 - f) **alla promozione della cultura scientifica;**
 - g) all'incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi.

La ricerca pubblica nel nostro Paese ha bisogno urgente di interventi che vadano in una direzione opposta alla regionalizzazione:

- **Il sistema della Ricerca pubblica esige un governo unitario che la finanzi in via ordinaria** garantendone il funzionamento e assicurando lo sviluppo della ricerca di base.
- **L'internazionalizzazione della Ricerca richiede un Piano Nazionale della Ricerca** in grado di rilanciare le infrastrutture e un impegno serio di valorizzazione del personale, se veramente si vuole evitare la “fuga dei cervelli”.
- **Il Contratto di lavoro deve essere e rimanere nazionale a tutela della retribuzione, dei diritti del personale, delle flessibilità delle prestazioni e dell'autonomia della Ricerca.** Questi aspetti non sono diversificabili a seconda del territorio in cui si lavora.

Il commento

Autonomia regionale la strada è la Consulta

di Massimo Villone

Bene De Luca, che ha gettato il guanto di sfida sull'Autonomia differenziata. Era ora. Sappiamo da sempre che la rassicurante narrazione diffusa da Calderoli e dai suoi subalterni epigoni della destra di governo è pubblicità ingannevole, che occulta dettati legislativi e scelte di segno opposto. Due le strategie in campo per reagire: il referendum, e il ricorso alla Corte costituzionale.

Quattro punti sul referendum. Il primo. La destra emargina il parlamento, e vuole anche imbavagliare il popolo sovrano. Il collegamento al bilancio del ddl Calderoli determina per il referendum abrogativo un rischio di inammissibilità. Il secondo. Un referendum sui ddl Calderoli non toccherebbe i commi 791 e seguenti della legge di bilancio sui livelli essenziali di prestazione (Lep), per i quali un separato referendum abrogativo è inammissibile. Il terzo. Parimenti inammissibile è il referendum contro la (diversa) legge che in base all'art. 116.3 della Costituzione approva l'intesa con la singola regione cui attribuisce l'autonomia differenziata. Tale legge non sarebbe impedita laddove il ddl Calderoli si fermasse in parlamento o fosse abrogato dal voto popolare dopo la definitiva approvazione. Il quarto. La via referendaria è relativamente lenta. Anche se il ddl Calderoli diventasse legge in tempi brevi e cinque consigli regionali chiedessero subito il referendum, avremmo il voto non prima dell'aprile-giugno 2025. Anche vincendo i sì potrebbero sopravvivere attuazioni dell'Autonomia differenziata nel frattempo intervenute.

La strada del referendum sull'Autonomia differenziata accresce la consapevolezza nell'opinione pubblica e reca un potente messaggio politico, ma incontra ostacoli e limiti. È dunque utile affiancare una parallela linea di attacco con i ricorsi alla Corte costituzionale.

Questi, in sintesi, i punti da considerare. Il primo. Un ricorso in via principale contro il ddl Calderoli definitivamente approvato può partire subito, entro i 60 giorni dalla pubblicazione. Il secondo. Un ricorso è

possibile anche contro la legge recante ai sensi dell'art. 116.3 l'intesa con la singola regione, legge che - come detto - prescinde dal ddl Calderoli e rimane di per sé sottratta al referendum abrogativo. Il terzo. Un conflitto di attribuzioni potrebbe essere sollevato contro l'attuazione sublegislativa di intese eventualmente approvate. Il quarto. In termini generali, una dichiarazione di incostituzionalità fa cadere l'atto illegittimo dal suo venire in essere, travolgendo le attuazioni eventualmente sopravvenute. Il quinto. La dichiarazione vale anche per le Regioni che non hanno condiviso l'impugnativa. Una sola regione può parlare per tutte. Va aggiunto che singole Regioni potrebbero leggere nelle competenze concorrenti loro attribuite dall'art. 117.3 vigente della Costituzione il fondamento di iniziative che prescindono dall'autonomia differenziata. De Luca attacca a fondo sui contratti integrativi regionali per sanità e scuola, che sappiamo di grande interesse per alcune Regioni. Ha ragione. Ma la domanda è: potrebbero ad esempio Lombardia e Veneto introdurla domani con atto regionale, in base alla potestà legislativa concorrente di cui dispongono? È un'ipotesi non peregrina. Nel caso, la Regione potrebbe e dovrebbe impugnare i relativi atti. Passare dal regionalismo solidale a forme di pseudo-federalismo competitivo amplia la probabile conflittualità. Non più solo Regione contro Stato, ma anche Regione contro ogni altra Regione, a 360 gradi. Le Conferenze tra Stato e autonomie non sarebbero certo in grado di comporre la babele degli interessi confliggenti. I fautori dell'Autonomia differenziata, invece, ne traggono il miraggio di un paese più efficiente in attuazione della Carta fondamentale. Chiamare la Consulta a una corretta lettura in rapporto all'art. 5 della Costituzione e costruire una rete valorizzando i Comuni interessi del Sud sono passi indispensabili. È cruciale anche coinvolgere l'opinione pubblica. La stessa Consulta deve avvertire una pressione che non viene da politici a caccia di voti o da intellettuali in cerca di gloria e fortuna. Per questo è importante sentire che il segretario Cgil Ricci schiera con forza il sindacato, che dal Pd vengono le voci chiare di Sarracino e di Annunziata, che la Chiesa si oppone senza se e senza ma. Faremo la nostra parte perché alle forze politiche giunga un messaggio chiaro: non recitano in parlamento la fiaba dei lemming che seguono ciecamente il pifferaio magico. Per chi ascolta le sirene dell'Autonomia leghista ci sarà un prezzo da pagare.

L'attivismo necessario delle Regioni e il ruolo della Corte

DS3374

Regionalismo differenziato/1

Giovanna De Minico

Una volta approvata la legge sul regionalismo differenziato, noi cosa possiamo fare? Indicherò qualche rimedio giuridico, mentre a ciascun cittadino la libera scelta sul se e come esprimere la sua ferma opposizione a chi vuole azzerare le lotte risorgimentali e confondere la consapevolezza politica dei Costituenti.

Distinguiamo i mezzi contro la futura legge Calderoli, contro le leggi che approveranno le future intese, e infine contro gli atti amministrativi attuativi delle intese, ex articolo 116 Cost. Partiamo con ordine e per arrivare a fine articolo con chiarezza di idee.

Contro la futura legge Calderoli ciascuna Regione potrà proporre ricorso in via principale alla Corte Costituzionale, prospettando come vizio la violazione di almeno due norme costituzionali: gli articoli 117 e 5 Cost. La prima è violata in quanto il Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), parolina magica che (articolo 117, co.2, lett. m) significa dare a ciascuno la medesima prestazione essenziale che si dà all'altro, è stato male capito nel Ddl perché svuotato del suo contenuto prestazionale nel momento in cui la legge proclama che i Lep si fanno con invarianza di bilancio. Se non si deve aggravare il bilancio di costi ulteriori, i Lep costeranno zero euro, il che equivale a negare il diritto che la Costituzione prima ha riconosciuto. Ecco il primo e macroscopico vizio di legittimità, che da un punto di vista politico svela l'inganno di questo governo: dicono di darci ciò che non vogliono darci.

Passiamo alla più grave violazione dell'articolo 5 Cost., fulcro dell'architettura del nostro ordinamento, che rivendica l'unità senza rinunciare alle autonomie territoriali a condizione che quell'unità non si sbricioli sotto i colpi di rivendicazioni secessioniste delle Regioni più audaci. Ora è vero che il 116 prevede i processi di differenziazione, ma è anche vero che tra le tante modalità di attuazione il nostro ministro della Repubblica ha scelto la modalità più aggressiva possibile e quindi meno compatibile col mantenimento dell'unità nazionale. Si pensi al trasferimento in blocco di tutte le materie rientranti nella competenza concorrente con la cessione al suo seguito dell'intero fascio delle funzioni.

Peraltro, l'obiezione spesso accolta dalla Corte in sede di ricorso in via principale, sintetizzabile nell'effetto ridondanza del vizio sulla competenza regionale, non sia spendibile nel caso nostro, data l'evidenza di questa ridondanza che chiamerei effetto "alluvionale".

Qualcuno ha anche pensato a un referendum sulla legge Calderoli. Ma qui qualche remora da costituzionalista la avrei, non perché siamo dinanzi a una legge di attuazione della Costituzione in quanto ogni legge, chi più chi meno, è una misura implementativa del già detto nel tessuto costituzionale, piuttosto perché questa legge è collegata alla manovra di bilancio: è lo stesso governo a dichiararlo nella Nodef. Ciò potrebbe avere l'effetto di rendere per espresso disposto costituzionale il referendum su di essa inammissibile stante l'interpretazione estensiva delle categorie di leggi sottratte al 75 Cost., tra cui figura quella di bilancio. Il Governo con la sua opportuna autodichiarazione ha collegato la legge Calderoli alla medesima sorte del bilancio. Contro questa mossa da vero illusionista confiderei nella nostra saggia Corte, che non può lasciare alla maggioranza di turno la qualificazione di una legge come collegata o meno. Se ciò fosse, la Corte affiderebbe al governo la pericolosa selezione tra leggi sottrattibili e quelle sottoponibili a referendum abrogativo. Invece, la Corte dovrà fare una rilettura critico-sistematica della legge con clausola di autoqualificazione al fine di conservare il referendum al popolo sovrano, non di assegnarlo illegittimamente al governo, che non ha nulla a che vedere con la democrazia diretta. Ma diciamo pure che la Corte ritorni sull'autoqualificazione e ammetta il referendum, rimarrebbero gli incompressibili tempi della procedura ex articolo 75 a differenza della rapidità del primo rimedio.

Rispetto alla legge successiva, quella contenente l'accordo tra Stato e Regione, sarebbe possibile un'impugnativa in via principale almeno per i medesimi vizi della legge quadro Calderoli, che se annullata determinerebbe l'illegittimità derivata di quella recepente l'accordo.

Infine, guardiamo agli atti amministrativi che a cascata deriveranno dalle prime due leggi. Ebbene, contro questi la Regione disporrà del conflitto di attribuzioni, in cui potrà in via incidentale sollevare anche l'eccezione alla Corte d'illegittimità delle due leggi di cui prima. Ma questo carosello di strumenti presuppone



Due possibilità di agire per fermare il percorso dell'Autonomia Differenziata:

1) Referendum

2) Ricorso delle regioni alla Corte Costituzionale

Audizione
dell'Ufficio parlamentare di bilancio
nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sulla determinazione e sull'attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali

Intervento del Consigliere
dell'Ufficio parlamentare di bilancio
Giampaolo Arachi

Commissione parlamentare
per le questioni regionali

1° febbraio 2024

Rischio costi e caos sulle procedure: dall'Autorità sui conti alert autonomia

Per l'Upb la fissazione dei Lep
richiede risorse da tagli
di spesa o aumenti di entrate

Gianni Trovati

ROMA

«La definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni per le funzioni svolte dagli enti territoriali trova il principale ostacolo sul piano finanziario». E ancora: «In un contesto in cui le prestazioni degli enti territoriali sono storicamente differenziate sul territorio, l'introduzione di Lep che implicino l'aumento dei livelli delle prestazioni nelle realtà più deficitarie richiederà necessariamente il reperimento di risorse».

In questo contesto, ha spiegato ai parlamentari il consigliere dell'Upb Giampaolo Arachi, il «reperimento di risorse» necessario a far vivere i Lep «potrà avvenire attraverso una redistribuzione di quelle esistenti fra gli enti interessati attraverso i meccanismi perequativi, oppure con tagli alla spesa delle amministrazioni centrali o, infine, con aumenti della pressione fiscale». Tradotte, le tre vie suonano così: spostamento di risorse dalle Regioni ricche a quelle più povere (prospettiva curiosamente fuori dai radar dei tifosi più accesi dell'autonomia differenziata), tagli o aumenti di tasse. Il tutto mentre l'affanno del bilan-

I NOSTRI CONTATTI

Per comunicare le date delle iniziative, invitare costituzionalisti o portavoce dei Comitati sul territorio scrivici a...

Tavolo NOAD e Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica, l'uguaglianza dei diritti e Tavolo NOAD

noaogniad@gmail.com

3285654425

- Canale YT **No ad ogni AD** nazionale

<https://www.youtube.com/@NoadogniAD>

- Canale YT **CoordinamentoRM contro ogni autonomia differenziata**

playlist Presidio No AD 16 gennaio 2024

https://www.youtube.com/watch?v=vj2zRb_Q6B4&list=PLi8ktoxa2q3_gpP-BNUYDDetswJ4P6azN

- Per reperire il materiale prodotto nei 5 anni di impegno contro l'ad:

<https://perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog/>



**REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE
DELLA LEGGE SULLA
AUTONOMIA DIFFERENZIATA**

VIENI A

firmare!



<https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open>